



## Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Rif. prot. n. 12828 ed altri

Delibera n.1647/2024

Il Consiglio nella seduta del 19.11. 2024, composto come da verbale in pari data;

**sentito** il relatore Consigliere C.M. FERRI;

**richiamata** la delibera consiliare n. 1437 del 01/10/2024 con la quale è stato bandito, mediante pubblicazione in data 03/10/2024 sul sito internet del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, un interpello in sede nazionale per la disponibilità all'applicazione temporanea non esclusiva di **n. 1 Giudice presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Parma;**

**rilevato** che a seguito della predetta procedura di interpello su base nazionale, sono state acquisite le richieste di applicazione dei seguenti candidati:

NOMINATIVO	CARICA DI TITOLARITA'	Corte di Giustizia di appartenenza	Anzianità nella carica ai sensi del RUOLO UNICO NAZIONALE	CARICA PER CUI PARTECIPA
LELLO MASSIMO	GT	CGT II GRADO TOSCANA	302	GT
FUGACCI PIERLUIGI	VPS	CGT I GRADO GENOVA	91	GT
CRISAFULLI GIUSEPPA	VPS	CGT I GRADO MILANO	218	GT

**vista** la Ris. N. 7/2015 e successivi emendamenti;

**esaminate** le istanze trasmesse dalle segreterie delle rispettive Corti di Giustizia Tributaria, corredate:

A) dalle dichiarazioni dei candidati previste dal bando ed inserite nel modello di domanda di partecipazione;

B) dalle documentazioni relative ai previsti nulla osta dei Presidenti delle rispettive Corti di Giustizia;

**considerato** che, al fine di armonizzare e sostituire le disposizioni impartite con le precedenti risoluzioni in ordine alla procedura di applicazione dei componenti delle Corti di Giustizia Tributaria presso sedi diverse da quella di organica appartenenza, il Consiglio di Presidenza, con la risoluzione n.07 del 13/10/2015, ha stabilito, tra l'altro, il "**Limite del numero di incarichi**" concedibili, delle applicazioni complessive in un massimo di tre, nell'ambito del quale, ai sensi di quanto stabilito dalla Risoluzione n. 5 del 03/03/2015, rimane in ogni caso fermo il massimo di due per le applicazioni interne e due per quelle esterne;



## Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

**considerato** che il numero dei partecipanti ammessi è **superiore a quello bandito** e che, pertanto, si è reso necessario procedere a valutazioni di precedenza in base ai criteri stabiliti dalla Ris. N. 7/2015;

**tenuto conto** che il primo criterio di precedenza individuato dalla richiamata risoluzione prevede che *“le applicazioni sono riservate ai componenti di Commissioni del medesimo grado di quella di destinazione e solo in assenza di aspiranti bastevoli alla copertura potranno essere valutati, in subordine, i componenti di Commissioni di grado diverso da quello della Commissione di applicazione, purché provenienti da altra Regione”* e, pertanto, devono essere valutati dapprima i candidati provenienti da Corti di primo grado, in quanto solo nell’ambito della precedenza anzidetta, in caso di eccesso delle domande rispetto ai posti disponibili, per individuare gli aventi diritto all’applicazione si dovrà valutare, nell’ordine, il possesso di medesima qualifica dell’incarico da coprire, la maggiore anzianità di servizio nella qualifica posseduta, e a parità di condizioni si farà ricorso al criterio subordinato della maggiore età anagrafica ;

**constatato** che il VPS **Pierluigi FUGACCI** risulta già titolare di due applicazioni ad altra Corte e, quindi, non può essere ammesso alle valutazioni;

**tenuto conto** che l’unica candidata ammessa proveniente da Corti di primo grado è la VPS **Giuseppa CRISAFULLI**, la quale deve essere applicata;

**visto** l’art.24 del D.Lgs. 545/92;

**viste** le Risoluzioni Consiliari n. 07 del 13/10/2015 e n. 4 del 06/12/2022;

### DELIBERA

**l’applicazione**, in via non esclusiva **per la carica di Giudice** presso la **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Parma, della dott.ssa Giuseppa CRISAFULLI**, VPS della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, **a decorrere dal 02/12/2024** e per il periodo di 12 mesi non prorogabili, o inferiore a seguito di definizione di procedura concorsuale alla quale consegua la copertura dei posti di cui alla Ris. n. 4/2022 per le corrispondenti cariche di applicazione o al cessare delle necessità per le quali è stato bandito l’interpello;

Non compete l’indennità di cui all’art. 1, comma 14 della legge 31 agosto 2022, n. 130, non ricorrendone i presupposti.



## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

**Il Presidente della sede di applicazione**, al verificarsi dei presupposti per la cessazione anticipata della stessa, procede con proprio decreto motivato, rimettendo l'applicato alla sede di provenienza e trasmettendone copia al Consiglio di Presidenza.

Analogamente dovrà essere tempestivamente comunicato al Consiglio la conferma della avvenuta cessazione nei termini stabiliti dalla presente delibera.

Si pubblichi **sul sito internet del Consiglio di Presidenza**;

Si comunichi:

- al **Dipartimento della Giustizia Tributaria**;
- a Presidente della **Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia**;
- al Presidente della **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano**, che avrà cura di notificare la presente delibera all'interessato;
- alla Presidente della **Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna**;
- al Presidente della **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Parma**, invitandolo a comunicare allo scrivente Ufficio la sezione di assegnazione, rammentando che l'applicato può essere assegnato ad una sola sezione interna.

**LA PRESIDENTE**  
**Firmatario1**